



Sent. 89/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Sardegna

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.25995 del registro di Segreteria su ricorso proposto dal Signor

C. M., nato a Omissis, il Omissis, ivi residente in Via Omissis (C.F.: Omissis), difeso e rappresentato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo, dall' Avv. Francesco Angioni (avv.francescoangioni@pec.it) e dall' Avv. Antonio Angioni (anto.angioni@pec.it), entrambi del Foro di Cagliari, con domicilio eletto in Cagliari, Via G.B. Tuveri 16, presso lo studio legale dei difensori,

avverso

L'INPS - Gestione dipendenti pubblici, Direzione provinciale di Cagliari, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o disgiuntamente tra loro in virtù di procura generale alle liti a firma del dott. Roberto Fantini, dagli avvocati Stefania Sotgia (avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), Marina Olla (avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e Alessandro Doa (avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura interna INPS, con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente in Cagliari, Via P. Delitala n. 2.

	Visto il ricorso pensionistico depositato dal Sig. C. M. in data 12.7.2023;	
	Visti gli atti e documenti di causa;	
	Uditi, all’udienza del 21.3.2025, gli avv.ti Francesco Angioni e Antonio	
	Angioni per il ricorrente e l’Avv. Alessandro Doa per l’INPS.	
	FATTO	
	Il ricorrente C. M. riferiva di aver svolto l’attività di giornalista	
	professionista alle dipendenze del Consiglio Regionale della Sardegna dal 4	
	luglio 1985 al 20 febbraio 2006, data in cui, al compimento dei 65 anni e prima	
	che avesse maturato i 35 anni di anzianità contributiva, veniva collocato in	
	quiescenza con Decreto del Consiglio Regionale della Sardegna n. 145 del 16	
	febbraio 2006 (decorrenza 20 febbraio 2006).	
	Il succitato Decreto n. 145/2006 veniva impugnato dal ricorrente	
	davanti al Giudice del Lavoro di Cagliari in quanto contrario all’art. 16, D.lgs.	
	n. 503/1992 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei	
	lavoratori privati e pubblici) a mente del quale è facoltà del dipendente essere	
	trattenuto in servizio fino al compimento dei 67 anni e all’art. 18 della L.R. n.	
	7/2005, secondo il quale è consentito il mantenimento in servizio dei	
	dipendenti pubblici non oltre il compimento dei 67 anni di età, purché non	
	abbiano maturato i 35 anni di anzianità contributiva.	
	Il Giudice del Lavoro di Cagliari, con sentenza n.1636/2016,	
	accoglieva il ricorso, dichiarando illegittima la risoluzione del rapporto	
	lavorativo e riconoscendo il diritto del ricorrente ad essere trattenuto in	
	servizio fino al 19 febbraio 2008, data del compimento dei 67 anni.	
	Il Consiglio regionale datore di lavoro veniva conseguentemente	
	condannato alla ricostruzione della carriera del Sig. C. fino al 19 febbraio	
	2	

	2008, anche ai fini pensionistici, nonché al risarcimento dei danni subiti dallo	
	stesso per effetto dell’illegittimo collocamento a riposo.	
	La Corte d’Appello di Cagliari, con sentenza n. 303/2018, confermava	
	la sentenza di primo grado. Il pronunciamento di secondo grado passava in	
	giudicato per mancata impugnazione.	
	In seguito alle citate sentenze, il Consiglio Regionale provvedeva a	
	risarcire al ricorrente i danni subiti per effetto dell’illegittimo collocamento a	
	riposo, versandogli la differenza tra quanto percepito a titolo di pensione nel	
	periodo compreso tra il 20 febbraio 2006 ed il 19 febbraio 2008 e quanto	
	avrebbe dovuto percepire, nello stesso periodo, a titolo di stipendio.	
	Per quanto riguarda la ricostruzione della carriera ai fini pensionistici,	
	il Consiglio Regionale, alla luce delle citate sentenze, avrebbe dovuto versare	
	all’ INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (ente	
	previdenziale dei giornalisti, in relazione ai cui rapporti giuridici attivi e	
	passivi risulta succeduto l’INPS per effetto dell’art.1, comma 103, Legge	
	n.234/2021) i contributi per il periodo compreso tra il 20 febbraio 2006 ed il	
	19 febbraio 2008, periodo in cui il ricorrente sarebbe dovuto essere ancora in	
	servizio (con conseguente onere di versamento dei contributi a carico del	
	datore di lavoro).	
	In tale modo, INPGI avrebbe potuto procedere all’ adeguamento della	
	pensione percepita dal Sig. C. ed al pagamento degli arretrati pensionistici,	
	rappresentati dalla differenza tra la pensione percepita dal ricorrente dall’1	
	marzo 2008 sino alla data dell’adeguamento pensionistico (intervenuto in data	
	1 settembre 2021) e quella che sarebbe spettata nello stesso periodo alla luce	
	dei contributi versati in ragione dell’ulteriore biennio lavorativo.	
	3	

	In data 4.3.2021, il Consiglio Regionale provvedeva a versare all'	
	INPGI la somma di euro 65.842,93 (corrispondente ad una rendita vitalizia	
	reversibile, pari alla pensione spettante al giornalista, integralmente sostitutiva	
	dei contributi omessi) e lo stesso INPGI, con comunicazione del 14.9.2021,	
	dichiarava di aver ricalcolato la pensione annua spettante al ricorrente secondo	
	le tabelle dell'ente, e che la stessa, a partire dall'1 settembre 2021, era stata	
	adeguata dalla somma di euro 73.883,39, fino a tale momento percepita (come	
	risulta dalla Certificazione Unica relativa all' anno 2020), alla maggiore	
	somma di euro 78.486,49.	
	Tale adeguamento avrebbe dovuto logicamente comportare, alla luce	
	dell'intervenuto ricalcolo della pensione spettante, il versamento in misura	
	integrale degli arretrati pensionistici, pari alla differenza annua tra quanto	
	percepito nel periodo intercorrente tra l'1 marzo 2008 ed il 31 agosto 2021 e	
	la somma che effettivamente avrebbe dovuto percepire nello stesso periodo.	
	L'INPGI avrebbe quindi dovuto versare al ricorrente la differenza tra euro	
	73.883,39 ed euro 78.883,39 (euro 4.603,1 annui) per tutti gli anni relativi al	
	periodo intercorrente tra il 1 marzo 2008 ed il 31.08.2021.	
	Tuttavia, l'INPGI provvedeva ad adeguare la pensione a partire dal	
	mese di settembre 2021 e versava allo stesso gli arretrati pensionistici per il	
	periodo compreso tra l'agosto 2016 ed il 31.8.2021, omettendo di versare	
	quelli relativi al periodo intercorrente tra l'1 marzo 2008 ed il 31 luglio 2016,	
	per un totale di euro 38.742,75 non corrisposti al ricorrente (euro 4.603,1	
	annui per 8 anni e 5 mesi).	
	In data 26.4.2022, il ricorrente inoltrava una diffida all'istituto	
	previdenziale con la quale chiedeva che gli venisse versata la somma	
	4	

spettante, non ottenendo, tuttavia, alcuna risposta.

A seguito della successione dell'INPS nei rapporti giuridici dell'INPGI (art. 1 c. 103 della L. 234/2021), il ricorrente, in data 9.3.2023, inoltrava a quest'ultimo una diffida a provvedere al pagamento dei suddetti arretrati pensionistici, a fronte della quale l'ente previdenziale rimaneva in silenzio, rigettando, di fatto, la richiesta.

Sulla base delle riferite evidenze fattuali, il ricorrente contestava di aver diritto alla liquidazione degli arretrati per il periodo marzo 2008/luglio 2016, atteso che la sussistenza del credito sarebbe stata formalmente riconosciuta dall'ente previdenziale e che l'intervenuto riconoscimento degli arretrati limitato al quinquennio antecedente rispetto al provvedimento di riliquidazione pensionistica avrebbe violato palesemente la propria sfera giuridica, atteso che soltanto a seguito del definitivo pronunciamento giurisdizionale del 2018, si sarebbe dato corso alla sistemazione della sua posizione, con conseguente insuscettibilità del credito ad essere astretto temporalmente in chiave prescrizione. E ciò in ragione del fatto che soltanto a seguito della definizione giurisdizionale poteva essere concretamente fatto valere.

In conclusione, domandava la condanna dell'INPS – Ex INPGI al versamento dell'intero ammontare degli arretrati pensionistici di cui alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1636/2016 ed alla sentenza della Corte d' Appello di Cagliari n. 303/2018, pari alla somma di euro 38.742,75, oltre ad interessi e rivalutazione.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Con Decreto del G.U. in data 26.7.2023, il giudizio veniva fissato per

	l'udienza del 6.3.2024.	
	Con memoria di costituzione e difesa, depositata il 22.2.2024, si	
	costituiva in giudizio l'INPS.	
	Dopo aver riepilogato i termini della controversia, l'ente previdenziale	
	evidenziava che risultavano erogati in favore del ricorrente gli arretrati relativi	
	agli ultimi 5 anni non prescritti da agosto 2016 a luglio 2021 per un importo	
	pari ad euro 28.970,20 (a tassazione separata) + euro 4.240,08 (a tassazione	
	corrente con il mese di settembre 2021).	
	La richiesta degli ulteriori arretrati non può essere accolta, ad avviso	
	dell'INPS, sia per l' <i>an</i> , in quanto sarebbe intervenuta la prescrizione, sia nel	
	<i>quantum</i> , in quanto il trattamento previdenziale non può essere uguale alla	
	rendita vitalizia versata.	
	In conclusione, veniva domandato il rigetto del ricorso, con vittoria di	
	spese.	
	All'udienza del 6.3.2024, il giudizio veniva rinviato all'udienza del	
	19.6.2024 allo scopo di consentire alle parti di depositare note d'udienza in	
	relazione alla pregiudiziale questione di giurisdizione relativa alla gestione Ex	
	INPGI.	
	Con note d'udienza depositate il 13.6.2024, la difesa del ricorrente	
	prende posizione rispetto alla questione di giurisdizione prospettata dal	
	G.U. all'udienza del 6.3.2024 ed evidenziava che nessun dubbio dovrebbe	
	porsi in ordine alla competenza giurisdizionale del Giudice Contabile a	
	conoscere la controversia, atteso che il ricorrente era dipendente pubblico e	
	che la relativa contribuzione previdenziale veniva finanziata con fondi erariali.	
	L'udienza fissata per il 19.6.2024 veniva rinviata d'ufficio, per	
	6	

	impedimento della difesa dell'INPS, alla successiva udienza del 4.12.2024.	
	A seguito della riassegnazione del giudizio, l'udienza calendarizzata	
	per il giorno 4.12.2024 veniva fissata per l'udienza del 21.3.2024, dove le parti	
	hanno richiamato le argomentazioni sviluppate nel corso del giudizio e hanno	
	concluso in conformità agli atti depositati.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare deve essere vagliata la questione relativa alla	
	giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la vicenda controversa.	
	Il G.U. reputa la giurisdizione sussistente, atteso che se è vero che	
	prima della successione dell'INPS nei rapporti giuridici attivi e passivi	
	dell'INPGI (art. 1 c. 103 della L. 234/2021), è altrettanto vero che il Sig. C.	
	M. era inquadrato nei ruoli del personale della Regione Autonoma della	
	Sardegna e la sua pensione risultava basata sulla contribuzione versata con	
	fondi pubblici dall'amministrazione regionale, con conseguente radicamento	
	della giurisdizione del Giudice Contabile.	
	2. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito della	
	controversia.	
	Il ricorso è fondato.	
	Dalla documentazione versata in atti e non contestata	
	dall'amministrazione previdenziale resistente, emerge con evidenza che a	
	seguito del definitivo pronunciamento della Corte d'Appello di Cagliari in	
	ordine alla sussistenza del diritto del ricorrente a svolgere l'attività lavorativa	
	sino al compimento del 67° anno di età, sia il Consiglio Regionale – presso il	
	7	

	quale l'attività doveva essere svolta – sia l'INPGI (oggi INPS Ex INPGI),	
	hanno dovuto rielaborare figurativamente le spettanze sia lavorative, sia	
	previdenziali spettanti al Sig. C.. Premesso che l'attività lavorativa e la	
	conseguente contribuzione doveva essere espletata per un ulteriore biennio	
	rispetto al dato fattuale legato all'originario collocamento a riposo, l'INPGI	
	ha rielaborato il trattamento pensionistico dovuto in favore del lavoratore a	
	riposo, in aumento rispetto a quello originario proprio per il computo	
	dell'ulteriore contribuzione versata dalla Regione Sardegna.	
	Risultano accreditati gli arretrati dovuti sino all'anno 2016, mentre il	
	restante periodo (2008 – 2016) non risulta oggetto di liquidazione. Sul punto	
	l'INPS ha confermato la posizione dell'INPGI e ha quindi eccepito la	
	prescrizione del credito.	
	L'eccezione non può essere accolta, atteso che come correttamente	
	rappresentato nel ricorso, il Sig. C. avrebbe potuto domandare gli arretrati	
	soltanto dopo l'accertamento definitivo in ordine alla spettanza del suo diritto	
	alla permanenza in servizio e alla conseguente quantificazione del più	
	favorevole trattamento pensionistico.	
	Il diritto al pagamento degli arretrati è stato riconosciuto, quale logica	
	conseguenza del giudicato civile, soltanto nel 2021 e deve necessariamente	
	riguardare tutto il periodo in cui il pensionato aveva diritto a pensione (a	
	decorrere dall'agosto 2008), atteso che prima della riliquidazione determinata	
	dalla pronuncia del Giudice del Lavoro, non sussisteva un diritto da far valere.	
	Con riguardo alla contestazione formulata dall'INPS in merito	
	all'insuscettibilità dell'aumento del trattamento previdenziale a formare	
	oggetto di pagamento di arretrati per essere stata la contribuzione postuma	
	8	

	eseguita dalla Regione inquadrata in termini di rendita vitalizia, il G.U. si	
	limita a prendere atto che aldilà dell'istituto utilizzato, i versamenti della	
	Regione hanno riguardato il diritto a pensione del ricorrente ed in presenza di	
	un arretrato, questo doveva essere liquidato, come invero disposto per il	
	periodo 2016/2021.	
	In conclusione, il ricorso merita accoglimento.	
	3. Sussistono giusti motivi, in ragione della particolare complessità della	
	vicenda e della peculiare posizione dell'INPS, subentrato soltanto dal 2021	
	nei rapporti giuridici precedentemente in capo all'INPGI, per disporre la	
	compensazione delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in	
	epigrafe,	
	ACCOGLIE	
	Il ricorso proposto dal Sig. C. M. nei confronti dell'INPS.	
	Spese compensate.	
	Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.	
	Il Giudice Unico	
	Gaetano Berretta	
	(firmato digitalmente)	
	Depositata in segreteria il 19/05/2025	
	Il Dirigente	
	9	

[illegible][illegible]